

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1379-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE ZAMPIERI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

---

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1961

---

Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è inteso a disciplinare la posizione giuridica dei dipendenti dello Stato autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organizzazioni internazionali, o ad esercitare funzioni presso Stati esteri. La vigente legislazione non detta norme al riguardo e le sempre maggiori esigenze di collaborazione internazionale imposte, tra l'altro, dagli organismi del Mercato comune europeo, dell'Euratom, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e di altri enti, nonché l'interesse della nostra Repubblica di mantenere personale italiano nelle amministrazioni (uffici governativi, tribunali, municipi, ospedali, eccetera) degli Stati sorti nelle ex colonie italiane, impongono la necessità di provvedervi.

Si palesa opportuno di estendere al suddetto personale l'istituto del collocamento fuori ruolo previsto dall'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, perchè consente di dare una disciplina giuridica con un minimo di norme di adattamento senza alterare i principi della legislazione vigente.

L'articolo 1 consente agli impiegati civili di ruolo dello Stato di assumere un impiego presso enti od organismi internazionali, o di esercitare funzioni presso Stati esteri, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro competente e quello degli affari esteri, e stabilisce il collocamento fuori ruolo, per tempo determinato, dei suddetti impiegati, fissando le modalità del provvedimento.

L'articolo 2 stabilisce che dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano, tenuto però sempre l'impiegato a versare all'amministrazione di appartenenza l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico previsti dall'articolo 57 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, alle cui norme è soggetto.

L'articolo 3, per chiari motivi, ammette la possibilità della eccezionale concessione all'impiegato come sopra collocato fuori ruolo di un assegno integrativo secondo le norme dettate dall'articolo 21 della legge 4 gennaio 1956, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.

L'articolo 4 impone alle singole Amministrazioni di regolarizzare, entro sei mesi, la posizione degli impiegati che, previamente autorizzati, si trovino già ad esercitare funzioni presso Stati esteri o già siano in servizio presso enti ed organismi internazionali.

L'articolo 5 estende tutte le predette disposizioni anche al personale il cui ordinamento non è regolato dal citato testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957 e mantiene ferme le norme vigenti sul collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri del personale direttivo e insegnante degli istituti d'istruzione.

L'articolo 6 concerne il personale militare, pel quale si stabilisce che a seguito dell'assunzione di impiego presso enti ed organismi internazionali, o dell'esercizio di funzioni presso Stati esteri, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano. Uguale trattamento spetta, in quanto compatibile, al personale dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia ed al personale militare in ferma volontaria o rafferma.

L'articolo 7 infine stabilisce l'emanazione d'un regolamento che dovrà indicare i requisiti di carriera e di qualifica ed il numero massimo dei dipendenti da collocarsi fuori ruolo.

La prima Commissione permanente alla unanimità vi propone, onorevoli senatori, di approvare il disegno di legge negli articoli dall'1 al 5 compreso, e nell'articolo 7 con l'emendamento inteso a stabilire che il regolamento sia da emanarsi non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della legge; ed a maggioranza di approvare anche l'articolo 6.

ZAMPIERI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

## Art. 1.

Gli impiegati civili di ruolo dello Stato possono, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro competente ed il Ministro degli affari esteri, assumere un impiego presso enti od organismi internazionali, nonchè esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri.

L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, autorizzato nei modi suddetti ad assumere tale impiego o ad esercitare le suddette funzioni, è collocato fuori ruolo con decreto del Ministro competente, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri; quello con qualifica non inferiore a direttore generale, con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri.

Il collocamento fuori ruolo è disposto per tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine indicato nel provvedimento, o revocato prima di detta scadenza.

## Art. 2.

All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.

L'impiegato è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

zione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'articolo 57 del citato testo unico.

Art. 3.

All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 può essere, eccezionalmente, concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.

Tale assegno integrativo è a carico della Amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provvederanno a regolarizzare, in conformità alle norme di essa, la posizione degli impiegati dipendenti che si trovino già ad esercitare funzioni presso Stati esteri o siano già in servizio presso enti od organismi internazionali, e che siano stati a ciò autorizzati.

Il servizio prestato alle condizioni di cui al precedente comma, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato come servizio prestato presso le Amministrazioni da cui gli impiegati dipendono.

Con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri, da emanarsi entro il termine indicato al comma primo, le Amministrazioni provvederanno alla definizione della posizione contabile di detti impiegati per il periodo di servizio come sopra prestato.

Nessun assegno integrativo può essere attribuito per tale servizio.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo dello Stato il cui ordinamento non è rego-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

lato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che la materia non sia diversamente disciplinata con norme speciali.

Nulla è innovato alle norme vigenti concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado.

#### Art. 6.

Nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari esteri, assumano od abbiano assunto un impiego presso enti od organismi internazionali, ovvero esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo di cui al precedente articolo 3.

Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi suddetti, assumano od abbiano assunto un impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Il personale di cui al presente articolo è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbero gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano.

Le disposizioni del comma precedenti si applicano, per quanto compatibile, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè al personale militare in genere in ferma volontaria o rafferma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

#### Art. 6.

*Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 7.

Con regolamento sarà provveduto ad indicare i requisiti di carriera e di qualifica ed il numero massimo di dipendenti di ruolo che, per ogni Amministrazione, possono essere collocati fuori ruolo conformemente alle disposizioni della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 7.

Con regolamento, da emanarsi non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto ad indicare i requisiti di carriera e di qualifica ed il numero massimo di dipendenti di ruolo che, per ogni Amministrazione, possono essere collocati fuori ruolo conformemente alle disposizioni della presente legge.